

## **I diritti dell'autore di un fumetto**

Avv. Raffaella Pellegrino

La creazione di un fumetto, in quanto opera dell'ingegno di carattere creativo, attribuisce al suo autore o ai suoi autori (sceneggiatore e disegnatore) la titolarità del diritto morale e patrimoniale d'autore, secondo quanto stabilito dalla legge italiana sul diritto d'autore (art. 6 legge 22 aprile 1941, n. 633, e sue successive modifiche, di seguito "l.a.") e dalle convenzioni internazionali che regolano la materia (prima fra tutte la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche firmata nel 1886 e successivamente rivista nel corso degli anni).

Il diritto morale d'autore consiste – fra gli altri – nel diritto alla paternità dell'opera, ossia nel diritto di essere riconosciuti autori della creazione artistica e, conseguentemente, nel diritto di impedire a terzi di appropriarsi del frutto del proprio lavoro intellettuale (art. 20, comma I, l.a.). La legge sul diritto d'autore stabilisce che è considerato autore, fino a prova contraria, chi è indicato come tale nelle forme d'uso (art. 8 l.a.): nel caso di opera letteraria, per esempio, si presume autore il soggetto il cui nome sia indicato nella copertina o traduttore colui che è indicato come tale nel libro. Gli esempi di possibili violazioni del diritto di paternità dell'opera sono numerosi e purtroppo frequenti: si va dalla totale omissione del nome dell'autore all'errata indicazione dello stesso – che di fatto consiste in una mancata indicazione del nome –, alla co-attribuzione della paternità dell'opera anche a favore di un altro soggetto che non abbia partecipato in alcun modo al processo creativo dell'opera.

Al nome è equiparato lo pseudonimo o il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, qualora siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (art. 8, comma II, l.a.).

Rientra fra i diritti morali anche il diritto all'integrità dell'opera, ossia il diritto a che l'opera non sia modificata senza il consenso dell'autore, qualora le modifiche siano tali da ledere l'onore e la reputazione dell'autore stesso (art. 20, comma II, l.a.). Tipico esempio sono le eventuali modifiche effettuate in sede di correzione delle bozze che non si limitino alle mere correzioni editoriali, ma incidano in modo significativo sull'opera e sulla sua forma espressiva. A differenza del diritto di paternità, si ritiene che il diritto all'integrità dell'opera sia rinunciabile nella misura in cui l'autore abbia conosciuto e accettato le modifiche dell'opera stessa.

I diritti morali non sono trasferibili a favore di terzi (inalienabilità dei diritti morali) (art. 22 l.a.) e non hanno una durata limitata nel tempo: ne consegue che l'autore e i suoi eredi potranno far valere, senza limiti di tempo, la violazione di tali diritti. Il solo diritto all'integrità dell'opera – come già precisato – è rinunciabile nei termini sopra indicati (art. 22, comma II, l.a.).

I diritti patrimoniali, invece, attribuiscono all'autore il diritto di sfruttare economicamente l'opera in ogni forma e modo. La legge sul diritto d'autore elenca in maniera esemplificativa i diritti di utilizzazione economica dell'opera, attribuendo all'autore il diritto di pubblicazione (art. 12 l.a.), riproduzione (art. 13 l.a.), trascrizione (art. 14 l.a.), esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15 l.a.), comunicazione e messa a disposizione del pubblico (art. 16 l.a.), distribuzione (art. 17 l.a.), traduzione, elaborazione e pubblicazione in raccolta (art. 18 l.a.), noleggio e prestito

(art. 18-*bis* l.a.).

I diritti esclusivi di sfruttamento economico dell'opera hanno una durata limitata nel tempo e durano per tutta la vita dell'autore fino a settant'anni dopo la sua morte (art. 25 l.a.): decorso tale termine l'opera cade in pubblico dominio e può essere liberamente utilizzata, senza che sia pertanto necessario il consenso dell'autore o degli altri aventi diritto.

Alcune utilizzazioni dell'opera, in ipotesi espressamente previste dalla legge, non sono soggette a preventiva autorizzazione dell'autore o del suo avente diritto, fermo restando il rispetto del diritto morale. Tra le eccezioni e limitazioni ai diritti patrimoniali dell'autore troviamo la citazione di parti o brani di opere per uso di critica o di discussione, per fini di insegnamento o di ricerca (art. 70, comma I, l.a.), nonché il prestito eseguito dalle biblioteche pubbliche (art. 69 l.a.).

Un'altra caratteristica dei diritti patrimoniali è la loro libera trasferibilità, in ogni forma e modo nei limiti stabiliti dalla legge (art. 107 l.a.), nonché la loro reciproca indipendenza nel senso che l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio degli altri (art. 19 l.a.). A titolo di esempio, l'autore può concludere un contratto di cessione o di concessione dei diritti, di tutti o soltanto di alcuni di essi; l'autore di un fumetto può autorizzare la pubblicazione cartacea dell'opera e non anche la pubblicazione *on line* o la pubblicazione in raccolta; l'autore può trasferire i diritti in via definitiva o soltanto per un determinato periodo di tempo, decorso il quale egli rientra nella piena disponibilità dell'opera; l'autore può trasferire i diritti a titolo gratuito (per esempio con una donazione) oppure a titolo oneroso con la previsione di un compenso che può essere una percentuale sulle copie vendute oppure una somma fissa *una tantum*. Tra i contratti che può stipulare l'autore di

un'opera letteraria e di un fumetto c'è il contratto tipico di edizione (artt. 118 e seguenti l.a.), che costituisce una forma contrattuale di particolare favore per l'autore poiché attua una concessione del solo diritto di pubblicare l'opera per le stampe, salvo diverso accordo delle parti, e limitata nel tempo (valida per un periodo massimo di venti anni).

In ogni caso il trasferimento dei diritti deve essere provato per iscritto (art. 110 l.a.): in mancanza di un accordo scritto tra le parti con espressa indicazione dei diritti trasferiti, l'editore o il diverso soggetto in favore del quale sono stati trasferiti i diritti con un accordo solo verbale non potrà provare per testimoni il contenuto del contratto. È bene precisare, comunque, che un contratto scritto per essere valido non necessita di particolari forme: può anche trattarsi di un più semplice scambio di lettere sottoscritte da entrambe le parti per accettazione.

Particolari effetti si producono quando l'opera è creata su commissione: in tal caso si ritiene che il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell'opera avvenga nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto. Si consideri, per esempio, il caso di commissione di un fumetto nell'ambito di una determinata campagna pubblicitaria: il committente, salvo diverso accordo delle parti che attui un trasferimento di diritti più ampio, non potrà utilizzare l'opera per una successiva pubblicazione decontestualizzata rispetto alla campagna pubblicitaria o non potrà utilizzare il personaggio creato per realizzare nuove storie avulse dal fine pubblicitario originariamente perseguito dal committente.

I principi sopra esposti sul diritto morale d'autore e sul trasferimento dei diritti patrimoniali devono essere coordinati con quanto detto nel precedente articolo pubblicato su questa Rivista (n. 67/2009) a proposito dei soggetti titolari dei diritti sul

fumetto. Se, pertanto, titolare dei diritti sul fumetto o sul personaggio sono due soggetti distinti (sceneggiatore e disegnatore, autore della caratterizzazione letteraria e grafica del personaggio), entrambi devono autorizzare lo sfruttamento dell'opera, fermo restando che in virtù di specifici accordi tra gli autori l'autorizzazione può essere concessa anche da uno solo di essi.

In sostanza l'autonomia negoziale delle parti fa sì che nella prassi i rapporti si articolino secondo forme molto diverse tra loro, spesso condizionate dai rapporti di forza tra le parti, ferma restando comunque la non derogabilità di talune regole e principi come: la non trasferibilità del diritto di paternità, la necessità di un accordo scritto per provare i diritti contrattualmente trasferiti, l'autonomia delle singole facoltà d'autore e la non trasferibilità dei diritti futuri, cioè dei diritti che si riferiscono a forme di utilizzazione dell'opera non esistenti al momento della stipulazione dell'accordo.

(prima pubblicazione in *Scuola di fumetto* n. 68/2009, Coniglio Editore)